



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

Dr. Siro Sardo – Presidente
Dr. Antonio Costanzo - Giudice relatore
Dr. Daria Sbariscia – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 14751/05 R.G. promossa

Oggetto: revoca
inabilitazione

da

PUBBLICO MINISTERO;

- ATTORE

nei confronti di

R.D., nato il [...] a B., residente a C., via [...], domiciliato a Igea Marina (RN)
presso Centro “Luce sul Mare” viale Pinzon n. 247;

- CONVENUTO CONTUMACE

* * *

Oggetto del processo: <<revoca inabilitazione>>.

* * *

CONCLUSIONI

Per il PM:

<<Revocare l’inabilitazione ed eventualmente ordinare la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di amministratore di sostegno>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 ottobre 2005 il P.M. ha chiesto la revoca dell’inabilitazione pronunciata nei confronti del signor D.R. con sentenza 11 novembre 2003 – 6 aprile 2004 n. 1050.

Ricorso e decreto sono stati notificati al convenuto il 5 gennaio 2006.

Acquisiti i documenti prodotti nonché il fascicolo della causa di interdizione-inabilitazione (promossa dal P.M. con ricorso depositato il 19 dicembre 2002), sentiti i cugini e la zia del convenuto, nonché gli operatori dell’unità operativa handicap adulto dell’AUSL di Bologna, la causa viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’art. 429 c.c. stabilisce che <<quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate>>.

Con questa formula si è tradizionalmente fatto riferimento ad una modifica (ad un miglioramento) delle condizioni di salute della persona.

Si veda ad esempio Cass., 10 marzo 1993, n. 2895, secondo cui <<l'oggetto del giudizio di revoca non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione, sui quali - ormai - fa stato la relativa sentenza, ma l'accertamento della persistenza o della cessazione della causa di interdizione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza. E, dunque, nel giudizio di revoca è consentito esaminare le condizioni mentali dell'interdetto nel tempo anteriore alla pronuncia di interdizione per accertare lo stato della persona; ma non è lecito esaminarle per escludere che esse non giustificavano quella pronuncia. In definitiva, gli elementi di fatto vanno rivalutati solo per enucleare origine, natura e decorso della malattia (Cass. 23.7.62 n. 2048)>>.

2. La riforma operata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 impone oggi di considerare tra le <<cause>> dell'interdizione o dell'inabilitazione anche la disciplina vigente al tempo della sentenza e di dare rilevanza nell'ambito del giudizio di revoca allo *ius superveniens* (su questo tema vedi già Trib. Bologna, 16 maggio - 14 giugno 2006, n. 1502 che ha respinto una istanza di interdizione proposta nei confronti di una persona inabilitata e ha trasmesso gli atti al giudice tutelare per l'amministrazione di sostegno).

Interdizione e inabilitazione sono misure a carattere residuale (v., fra le tante Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 3842; Trib. Venezia, sez. III, 13 ottobre 2005, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 1, 81).

Il nuovo assetto delineato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 richiede una costante verifica circa l'adeguatezza della misura in concreto applicata e la sua idoneità a realizzare la piena tutela della persona (cfr. l'art. 413 c.c. in tema di revoca dell'amministrazione di sostegno).

Non a caso il novellato art. 414 c.c., la cui portata si riflette sull'art. 415 c.c., stabilisce che l'interdizione (o l'inabilitazione) è consentita solo quando necessaria ad assicurare <<adeguata protezione>>.

Si vedano anche le disposizioni che disciplinano il procedimento per l'istituzione di un amministratore di sostegno a favore di persona inabilitata o interdetta (artt. 405, 3° co., 406, 1° e 2° co., c.c.).

Dunque, se la necessità di mantenere l'interdizione o l'inabilitazione viene meno a seguito della possibilità di applicare la nuova (e prioritaria) misura dell'amministrazione di sostegno (v. ora Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584), dovrà concludersi nel senso che va revocata l'interdizione (o l'inabilitazione) che oggi non sarebbe stata pronunciata.

Sarebbe paradossale, e contrario ad una lettura costituzionalmente orientata (artt. 2 e 3 cost.), ritenere che il giudicato precluda di riesaminare alla luce della nuova disciplina un caso già deciso con pronuncia di interdizione o inabilitazione, quando il principio enunciato dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 è invece quello di <<tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente>> (art. 1, l. cit.).

In questa chiave di lettura va inteso il terzo comma dell'art. 429, c.c., aggiunto dall'art. 10, l. 9 gennaio 2004, n. 6, secondo cui <<se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare>>.

3. L'analisi critica degli elementi raccolti nella fase istruttoria e la lettura del fascicolo del

giudizio di interdizione (poi conclusosi con l'inabilitazione) portano a concludere che il signor D.R. è stato inabilitato non essendo allora disponibile una meno invasiva misura di protezione.

Come si legge nella relazione del C.T.U. nominato in quel giudizio, <<per quanto il sig. R. non presenti né chiari disturbi di natura psichiatrica né una grave limitazione delle capacità cognitive, egli è affetto da deficit fisici gravemente invalidanti e da alterazioni della sua personalità che influenzano significativamente la sua capacità di agire ed i suoi atti di volizione, ed in particolare la possibilità di provvedere convenientemente ai propri interessi legati alle attività quotidiane: cura della sua persona, adempimento dei doveri pubblici, etc. Egli abbisogna inoltre, considerando la sua ridotta capacità di compiere più complesse valutazioni e precisioni in merito all'amministrazione del proprio patrimonio, di idonei meccanismi protettivi che lo possano porre al riparo dalla possibilità di effettuare le scelte economiche più importanti sotto l'influenza di processi di natura patologica, tali da falsare la capacità di giudizio e di renderlo soggetto ad errori o suggestioni interne o esterne>> (v. la relazione del prof. Camerini depositata il 15 ottobre 2003).

4. A ciò si aggiunga che l'inserimento del signor R. presso la struttura Luce sul Mare di Igea Marina, in provincia di Rimini, e il lavoro svolto dagli operatori (progetto Cosmos) sta ottenendo i primi risultati: <<il lavoro sulla sua auto consapevole lo ha portato a convincersi della necessità che altri si occupino di lui, pur mantenendo spazi di vita autonoma>> (v. anche per ulteriori informazioni la relazione di progetto del dicembre 2005).

Gli operatori dell'unità operativa Handicap Adulto hanno affermato: <<E' il nostro servizio che ha segnalato l'opportunità di una revoca dell'inabilitazione. Abbiamo rivalutato il caso alla luce della nuova legge sull'ADS. D.R. da agosto 2003 vive presso la struttura socio-riabilitativa "Luce sul mare" di Rimini, prima era a casa sua a C., dove aveva abitato con la nonna, lui ha una sclerosi, è su una carrozzina, dopo un incidente gli è stata amputata una gamba. Per qualche tempo è rimasto a casa sua con una colf, poi in agosto 2003 lo abbiamo collocato nella struttura di Rimini. Consegnò al giudice la relazione informativa 9 dicembre 2005 della struttura "Luce sul mare", nonché la segnalazione 8 agosto 2001. A Rimini hanno fatto un bel lavoro, il progetto è quello di riportarlo sul territorio, anche se a Rimini consigliano di mantenere una situazione protetta. Ha bisogno di avere un aiuto. Dopo l'incidente aveva avuto un risarcimento che in poco tempo ha speso, nel marzo 2003 aveva anche sottoscritto una iscrizione ad un corso di computer con la finanziaria Citifin, la ditta Sedap aveva mandato suoi addetti a casa sua. Ha perso una gamba, ha una protesi. Entrambi i cugini si sono dati da fare per lui>>.

Ed in effetti i cugini C. e R.R., che abitano rispettivamente a B. e C., già si occupano della gestione degli interessi del convenuto: <<Siamo i figli di E.R., fratello del padre di D.. Noi andiamo a trovare D. a Rimini, per le feste viene a casa da noi. Lui ci telefona sempre, chiede di andarlo a prendere, ma noi lavoriamo. Noi vorremmo riportarlo vicino a noi, lui vorrebbe avvicinarsi a noi, ma ora la sua casa che è in comproprietà con la zia P.C. è stata locata dalla zia ad un'altra persona, tramite un'agenzia immobiliare che ora non c'è più, a D. non arriva la sua parte di affitto. D. ha i 5/9 dell'immobile in C. via [...], è un appartamento con garage e cantina; ha una pensione di invalidità civile prende circa 800 euro al mese, una parte della retta è pagata da lui. Noi riteniamo che i suoi interessi vadano tutelati, lui non è in grado, in breve tempo lui aveva sperperato il suo patrimonio, e la zia non lo tutela. C. segue il pagamento della retta e le spese condominiali, anche se D. non riceve la parte di affitto; collabora con la AUSL, di noi due è la persona più idonea, di fatto già svolge mansioni di questo tipo>>.

5. In conclusione, va revocata l'inabilitazione con trasmissione degli atti al giudice tutelare

per la nomina di amministratore di sostegno (art. 429, 3° co., c.c.).

Il curatore nominato a seguito della pronuncia di inabilitazione rimane in carica sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, i cui effetti si produrranno da quel momento (cfr. l'art. 429, 3° co., c.c. e la formula <<successivamente alla revoca>>, l'art. 405, 2° co., c.c. e gli artt. 430-431 c.c.; così anche Trib. Venezia, 21 dicembre 2005 – 10 gennaio 2006; cfr. anche Trib. Bologna, 16 maggio - 14 giugno 2006, n. 1502).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **revoca** l'inabilitazione di **R.D.**, nato il [...] a [...], pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza 11 novembre 2003 – 6 aprile 2004 n. 1050;

- **dispone** con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti (compresa la sentenza) al giudice tutelare.

Bologna, 5 luglio 2006

Il presidente
Siro Sardo

Il giudice estensore
Antonio Costanzo

sentenza depositata/pubblicata il 26 luglio 2006 n. 1891